

Sentenza del 18/10/2010 n. 105 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia**Intitolazione:**

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento - Istanza di annullamento in autotutela (sgravio) - Diniego anche parziale - Impugnabilità dinanzi alle Commissioni tributarie – Possibilità - Sussistenza.

Massima:

Anche in conseguenza dell'ampliamento della giurisdizione tributaria per effetto della disposizione dell'art.12 secondo comma della legge n.448/01, deve ritenersi impugnabile il diniego opposto dall'Ufficio finanziario all'annullamento in autotutela di un proprio atto sollecitato dal contribuente con apposita istanza; ciò perché tale diniego si configura come " il risultato di un'attività cognitiva nuova, posta in essere dall'Amministrazione, finalizzata a verificare a posteriori se il proprio operato risulti valido o meno alla luce della rivalutazione degli elementi di fatto e di diritto che diedero origine all'emissione dell'atto, nonché dei nuovi elementi eventualmente prospettati dal contribuente con la sua istanza ".

Testo: